

Comune di Lanciano

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI TRIBUTO PUNTUALE (TARIP)

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 30-04-2025)

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	
Art. 1 Oggetto.....	
Art. 2 Istituzione della TARI Puntuale.....	
Art. 3 Determinazione della TARI Puntuale – Soggetto Attivo.....	
Art. 4 Articolazione della TARI Puntuale	
Art. 5 Soggetto Passivo - Presupposti della TARI Puntuale e modalità di computo delle superfici.....	
Art. 6 Rifiuti speciali	
CAPO II UTENZE DOMESTICHE.....	
Art. 7 Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile	
CAPO III UTENZE NON DOMESTICHE.....	
Art. 8 Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile	
Art. 9 Istituzioni scolastiche statali	
CAPO IV MODALITA' GESTIONALI.....	
Art. 10 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell'ambiente.....	
Art. 11 Adempimenti a carico dei contribuenti – Attivazione e cessazione dell'utenza.....	
Art. 12 TARI giornaliera.....	
CAPO V RIDUZIONI – ESENZIONI	
Art. 13 Riduzioni e agevolazioni.....	
Art. 14 Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo	
Art. 15 Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani – uscita dal servizio pubblico (D.Lgs. 116/2020)	
Art. 16 Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	
CAPO VI RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI.....	
Art. 17 Funzionario Responsabile	
Art. 18 Riscossione	
Art. 19 Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati	
Art. 20 Attività di controllo e accertamento.....	
Art. 21 Sanzioni, interessi e regolarizzazioni.....	
Art. 22 Riscossione coattiva.....	
Art. 23 Rimborsi e compensazioni	
Art. 24 Importi minimi	
Art. 25 Trattamento dei dati personali.....	
CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE/FINALI	
Art. 26 Norme transitorie/finali.....	

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto

Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, e del D.M. 20 aprile 2017 emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) recante i «*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*», ha per oggetto la disciplina dell'applicazione della TARI puntuale (di seguito TARIP), prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147, di seguito Legge 147/2013.

Art.2

Istituzione della TARIP

1. Per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, svolto con le modalità di cui al vigente Regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani, è istituita sul territorio comunale la TARI Tributo Puntuale (di seguito TARIP) di cui all'art. 1 comma 652 della Legge 147/2013.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 3

Determinazione della TARIP – Soggetto Attivo

1. La TARIP è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, di seguito D.P.R. 158/1999, e del D.M. 20 aprile 2017 emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come integrati dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
2. La TARIP è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano economico finanziario è determinato annualmente dal Comune sulla base delle disposizioni emanate dall' Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA).
3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche e tra quota fissa e variabile è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARIP per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto dei dati forniti dal gestore con riguardo alle stime relative al quantitativo dei flussi di rifiuti conferiti da ciascuna categoria nonché ai volumi dei contenitori assegnati e alle relative frequenze di svuotamento.
4. La TARIP, ai sensi del comma 690 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune, che può affidarne la gestione, mantenendone la titolarità, al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le disposizioni di Legge.

Art. 4

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, nonché al sistema di misurazione delle quantità di rifiuto urbano conferite da ogni singolo utente realizzato sul territorio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
4. In particolare, la tariffa è composta da:
 - a. Quota fissa: copre le voci di costo di cui al comma 2.3 dell'art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021;
 - b. Quota variabile 1: copre le voci di costo di cui al comma 2.2 dell'art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021 ad eccezione dei costi generati dalla gestione del rifiuto urbano residuo;
 - c. Quota variabile 2: copre le voci di costo di cui al comma 2.2 art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021 relativamente alla sola gestione del rifiuto urbano residuo.
5. La quota fissa per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente K_a per le utenze domestiche e del coefficiente K_c per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. n. 158/1999.
6. La quota variabile 1 per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente K_b per le utenze domestiche e del coefficiente K_d per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. 158/1999.
7. La quota variabile 2 è commisurata alla produzione di rifiuto urbano residuo, rilevata per ciascuna utenza con apposito sistema, secondo i criteri di seguito riportati.

Art.5

Soggetto Passivo - Presupposti della TARI Puntuale e modalità di computo delle superfici

1. La TARI Tributo Puntuale è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso. Per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, parcheggi. La TARI Puntuale è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. A tal fine si considerano predisposti all'uso i locali di civile abitazione se dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (energia elettrica, gas, acqua) o di arredamento o qualora risulti, dalle iscrizioni anagrafiche, un nucleo familiare residente e i rimanenti locali ed aree se dotati di arredi, impianti, attrezzature idonee all'uso cui sono destinati e comunque quando risulti essere stata rilasciata licenza o autorizzazione o siano di fatto utilizzati per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime. In deroga al capoverso precedente, i locali destinati a box, garage, o cantine si considerano sempre predisposti all'uso anche quanto non costituiscono pertinenza di un'utenza domestica attiva.
2. Sono escluse dalla TARI Puntuale:
 - a) **le aree scoperte** pertinenziali o accessorie a locali tassabili di civili abitazioni (es. parcheggi, balconi, terrazze, cortili, patii, portici, tettoie, aree a verde, giardini, lastricati solari);
 - b) **gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi** riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad uso abitazione od a usi diversi da quello del culto (sacrestie, asili, attività di qualunque genere). L'esenzione dal tributo per gli edifici adibiti al culto è applicabile solo laddove vi sia un'intesa tra la confessione religiosa e lo stato italiano volta regolamentare i rapporti ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
 - c) **le aree scoperte pertinenziali o accessorie** a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative, cioè delle aree sulle quali è esercitata l'attività economica (sono quindi escluse ad es. le aree di transito, le aree non presidiate dall'uomo, le aree verdi); restano inoltre soggette a TARI Puntuale le aree scoperte che non costituiscono accessorio

o pertinenza di locali tassabili (es. campeggi, distributori di carburanti, banchi di vendita all'aperto, sale da ballo all'aperto). Le aree scoperte operative sono escluse dal tributo TARI Puntuale solo se funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali con onere della prova a carico dell'utenza interessata;

- d) **Le superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;**
- e) **le aree comuni condominiali** di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- f) **i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali:**
 - i locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, energia elettrica), privi di nuclei famigliari residenti e non arredati;
 - i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura (es. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti (es. centrali termiche, cabine elettriche, locali contatori, vani ascensori, celle frigorifere, locali di smielatura, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos, stalle e fienili), ovvero perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate e limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - **le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura**, silvicoltura, allevamento, le serre agricole a terra e le serre agricole non a terra di coltivazione (non da esposizione);
 - **per gli impianti di distribuzione dei carburanti**: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio dei carburanti e dal lavaggio;
 - **le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva**, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.

3. La quota fissa della TARI Puntuale è commisurata alla superficie dei locali e aree di cui al comma 1.
4. Fino al primo gennaio dell'anno successivo al provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, per tutte le unità immobiliari, la superficie di cui al comma 1, ai sensi del comma 645 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile. Successivamente a tale data la superficie assoggettabile a TARI Puntuale per unità immobiliari iscritte o iscrिवibili al catasto edilizio urbano nelle categorie A B e C, sarà pari all'80% di quella catastale.
5. La superficie calpestabile, assoggettabile a TARI Puntuale, è determinata come segue:
 - a. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri; le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
 - b. La superficie delle aree esterne è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
 - c. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche una attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata. Per le aree utilizzate promiscuamente si applica la tariffa maggiore.
 - d. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
6. I garage, le cantine, i solai ecc. non pertinenti a civili abitazioni sono assoggettabili a TARI Puntuale, sia nella parte fissa che nella parte variabile e in mancanza di un numero occupanti dichiarato dal contribuente non residente si assume un nucleo di 1 componente.
7. La TARI Puntuale è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

Art. 6
Rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI Puntuale non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali quelli elencati al comma 3 dell'art. 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. L'Ufficio preposto verifica la spettanza dell'esclusione di cui al presente comma anche a mezzo modalità a campione all'uopo eventualmente avvalendosi di altri Uffici comunali preposti al controllo della normativa ambientale.
2. La detassazione spetta anche per la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia contestuale produzione di rifiuto urbano.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfaitaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la percentuale di riduzione stabilita nella seguente tabella B:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Attività Artigianali diverse dalle altre in elenco tra cui Falegnameria, restauratore, ceramista, fabbro, marmista, serramentista ecc.	40%
Autocarrozzeria- officine meccaniche- elettrauti	45%
Ambulatori medici - veterinari	25%
Tipografie - Lavanderie	25%
Gommista	25%

4. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.
5. Per fruire dell'esclusione il contribuente deve:
 - a) indicare nella dichiarazione iniziale o di variazione, da presentarsi nei termini di cui all'art. 11:
 - i) il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc);
 - ii) eventuali superfici di formazione continuativa e nettamente prevalente dei rifiuti speciali, presentando idonea planimetria con la delimitazione delle aree;
 - iii) l'uso e le tipologie dei rifiuti speciali prodotti, distinti per codice CER;
 - iv) Nel caso dei magazzini di cui al comma 2, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime, e merci.
 - b) Presentare annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui è stata richiesta l'esclusione, la seguente documentazione fiscale che dimostri l'avvenuto smaltimento in proprio dei rifiuti speciali, di seguito specificata:
 - b.1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del vigente art. 47 del d.p.r. n° 445/2000;
 - b.2) copia specifico contratto, sottoscritto con apposita ditta specializzata, che prevede la raccolta dei suddetti rifiuti;
 - b.3) copia dell'autorizzazione, rilasciata alla ditta con cui è stato stipulato il contratto di cui al precedente punto b.2), sulla quale deve essere specificato il codice CER che la stessa può ritirare;

b.4) formulario rilasciato al contribuente, dalla ditta con la quale è stato stipulato il contratto di cui al punto b.2), contenente l'indicazione dei quantitativi ritirati, il codice identificativo di rifiuto CER;

b.5) copia del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) di cui alla vigente Legge n. 70/1995, per l'anno di riferimento; il soggetto che intende beneficiare della riduzione può alternativamente presentare copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento, come previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 controfirmato dai soggetti autorizzati;

b.6) copia fotostatica della carta d'identità.

6. In assenza di dichiarazione da parte del produttore dei rifiuti entro il termine di cui all'art. 11 o di presentazione della necessaria documentazione entro il termine di cui al comma 5 lett.b) non potrà essere applicato alcun abbattimento.

CAPO II UTENZE DOMESTICHE

Art.7

Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utenza che utilizza locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e locali di categoria catastale C2, C6 e C7.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso dello stesso anno solare, ai sensi dell'art. 1, comma 643 della Legge 147/2013, la TARI Puntuale è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni, ai sensi dell'art. 1 comma 644 della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARI Puntuale dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. La quota fissa della TARI Puntuale dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe della TARI Puntuale, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
5. Per i contribuenti residenti sul territorio comunale il numero dei componenti il nucleo familiare, necessario per la determinazione della TARI Puntuale, risulta dalle iscrizioni anagrafiche alla data di elaborazione del ruolo.
6. Per le unità abitative occupate dal soggetto ivi anagraficamente residente, tenute a disposizione dallo stesso dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, non locate, o comunque non utilizzate, previa presentazione di istanza documentata nei termini di cui all'art. 11, il numero di occupanti resta di 1 (una) unità e sarà esclusa dalla tassazione la parte variabile della TARI Puntuale.
7. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito:
 - in un numero pari al nucleo familiare medio risultante nel Comune, ovverosia TRE componenti;
 - per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel Comune il numero degli occupanti, in mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, è fissato in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica;

8. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata, oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno solare, quali ad esempio badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 11.
9. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultanti residenti in una determinata unità abitativa, sono esclusi dal computo del numero complessivo dei soggetti occupanti l'unità qualora si tratti di:
 - soggetti collocati in casa di riposo per più di sei mesi nel corso dell'anno;
 - soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro fuori regione per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dell'anno.
10. L'insorgere delle situazioni di cui ai commi 6 e 9, o variazioni di esse, sono comunicate e debitamente documentate e comprovate dal soggetto passivo del rapporto tributario per mezzo della dichiarazione di cui al successivo art. 11. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, il contribuente è tenuto a richiederne annualmente l'applicazione, fornendo apposita documentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno.
11. Ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa e la quota variabile in misura degli svuotamenti preassegnati, anche in caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore dotato di Tag UHF, fatta eccezione per gli immobili che costituiscono pertinenza (categoria catastale C2, C6 e C7) di utenze domestiche attive per cui dovrà corrispondersi soltanto la quota fissa.
12. La quota variabile della TARI Puntuale applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile (cioè il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani con CER 200301 come definito nel Decreto del Min. Amb. Del 20 aprile 2017) raccolto presso ciascuna utenza.
13. La quota variabile 2 della tariffa per le utenze domestiche è costituita dal prodotto della quota unitaria (€/Lt) per la quantità (Lt) di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza
14. In sede di approvazione della quota variabile 2 della tariffa è definito un numero minimo annuale di svuotamenti che ogni utenza domestica in base alla composizione del nucleo familiare è tenuta a corrispondere e a pagare nell'anno "n" applicando la quota variabile 2. Considerato il volume (40 Lt) assegnato alle utenze domestiche, il numero dei conferimenti minimi per nucleo familiare è determinato applicando ai litri di rifiuto conferiti un coefficiente di densità apparente ($\rho=KG/LT$) per la conversione in chilogrammi.
Per ogni svuotamento di rifiuto indifferenziato conferito dall'utenza ed eccedente tale valore minimo, ad esclusione di quelli conferiti mediante contenitori per la raccolta dei presidi igienico-sanitari, è applicata la quota variabile 2, da pagare a conguaglio nell'anno "n+1".
Nel caso di un minor numero di svuotamenti rispetto a quelli preassegnati verrà riconosciuto un ristoro della tariffa pari alla quota variabile 2, da accreditare a conguaglio nell'anno "n+1", con un limite massimo stabilito dal Consiglio Comunale in sede di definizione delle tariffe Tarip.
15. Con riferimento alla pertinenza dell'abitazione principale, la quota variabile è applicata una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica.
16. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi indicati nel precedente art. 3 comma 1, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti di ogni contenitore dotato di Tag UHF di rifiuto non recuperabile consegnato, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario o delle tariffe della TARI Puntuale. Il numero minimo di svuotamenti è quello relativo alla categoria di appartenenza (1 componente, 2 componenti ecc.) riferito al relativo contenitore, anche in caso di mancato ritiro o restituzione del contenitore dotato di Tag UHF del rifiuto non recuperabile.
17. In caso di perdita, assenza o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso un'utenza domestica nell'anno di riferimento, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo temporale per il quale, nell'anno di riferimento, sono disponibili i dati dei conferimenti effettuati da ciascuna utenza.

CAPO III

UTENZE NON DOMESTICHE

Art.8

Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della TARI Puntuale per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice ATECO, codice attività IVA, ed altri elementi risultanti dai pubblici registri. In mancanza, si considera l'attività effettivamente svolta dall'operatore economico, debitamente comprovata dal soggetto passivo o riscontrata dal Comune. In caso di più attività svolte nello stesso immobile si adotta il criterio dell'attività prevalente. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.
3. Per le utenze non domestiche i locali e le aree insistenti nell'insediamento produttivo e/o commerciale, anche se aventi diversa destinazione d'uso (depositi, uffici, lavorazione, servizi, mense...) e collocate insiti diversi, vengono tassate applicando un'unica categoria secondo l'elencazione riportata nell'Allegato 2 del presente Regolamento.
4. I contenitori dotati di Tag UHF di rifiuto non recuperabile sono assegnati alle singole utenze non domestiche sulla base del Regolamento Comunale per la gestione integrata dei Rifiuti urbani.
5. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni, ai sensi dell'art. 1 comma 644 della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARI Puntuale dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. La quota fissa della TARI Puntuale dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe della TARI Puntuale, per ciascuna categoria di utenza.
7. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore dotato di Tag UHF, ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa e la quota variabile in misura dei volumi preassegnati
8. La quota variabile 2 della tariffa per le utenze non domestiche è costituita dal prodotto della quota unitaria (€/Lt) per la quantità (Lt) di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.
9. In sede di approvazione della quota variabile 2 della tariffa, ad ogni utenza non domestica è assegnata una volumetria minima (25 lt) di rifiuti prodotti per ogni mq di superficie tassabile dichiarata (lt/mq); tale volumetria complessiva rappresenta il volume minimo che ogni utenza non domestica è tenuta a corrispondere e a pagare nell'anno "n" applicando la quota variabile 2.
Per ogni svuotamento (espresso in lt) di rifiuto indifferenziato conferito dall'utenza, corrispondente al volume del contenitore in dotazione, ed eccedente tale valore minimo, è applicata la quota variabile 2, da pagare a conguaglio nell'anno "n+1".

I volumi dei contenitori in dotazione alle utenze non domestiche sono riportati nella tabella seguente:

	LT
Volume contenitore assegnato	40 lt
Volume contenitore assegnato	120 lt

Volume contenitore assegnato	240 lt
Volume contenitore assegnato	360 lt
Volume contenitore assegnato	660 lt
Volume contenitore assegnato	1.100 lt

10. In caso di perdita, assenza o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso un'utenza non domestica nell'anno di riferimento, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo temporale per il quale, nell'anno di riferimento, sono disponibili i dati dei conferimenti effettuati da ciascuna utenza.

Art.9

Istituzioni scolastiche statali

1. Ai sensi del comma 655 dell'art. 1 della Legge 147/2013, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la TARI Puntuale. Tutte le altre scuole devono corrispondere la TARI Puntuale.
2. Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma, quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tale somma è indicata nel Piano Finanziario, di cui al precedente art. 3 comma 2, in sottrazione del costo che deve essere coperto dalla TARI Puntuale. Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 7.

CAPO IV

MODALITA' GESTIONALI

Art.10

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell'ambiente

1. Sulla TARI Puntuale, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura deliberata dalla Provincia di Chieti.

Art.11

Adempimenti a carico dei contribuenti – Attivazione e cessazione dell'utenza

1. I soggetti passivi del tributo sono tenuti a dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla deliberazione Arera n. 15 del 2022.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo deve essere presentata dall'utente al servizio tributi comunale e/o al Concessionario della riscossione entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione.
3. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta e dalla data di presentazione della stessa. La cessazione della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente comunicata e documentata per mezzo della dichiarazione entro il termine di cui al comma 2, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria, nonché il rimborso del tributo eventualmente già versato, a decorrere dal primo giorno successivo al verificarsi dell'evento, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il termine di cui al comma 2 il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree e se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare al contribuente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la TARI Puntuale rimangano invariati, a meno di specifici obblighi del contribuente, disciplinati nel presente regolamento, in merito al mantenimento di esenzioni/riduzioni/agevolazioni.
5. La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche
 - a. Generalità del contribuente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, il contatto telefonico;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

- c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo quanto previsto all'art. 4 e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica contatto telefonico;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo quanto previsto all'art. 4 (per locali e superfici scoperte operative) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione e delimitazione mediante planimetria dell'eventuale porzione di superficie produttiva di rifiuti speciali, oltre alla documentazione obbligatoria di cui all'art. 5;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.
7. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tassa. Fermo restando tale obbligo, in caso di decesso o irreperibilità del soggetto passivo unico occupante dei locali, il Comune può provvedere d'ufficio alla chiusura dell'utenza; la data di chiusura dell'utenza sarà rispettivamente:
- a) la data del decesso
 - b) il 31 dicembre dell'anno antecedente la data di dichiarazione di irreperibilità da parte dell'ufficio anagrafe.
8. Le variazioni nel numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dai registri anagrafici non sono oggetto di dichiarazione, fatto salvo l'obbligo per il contribuente di dichiarare eventuali difformità nel numero di occupanti riportato negli avvisi di pagamento di cui all'art. 18.
9. La variazione nel volume e/o nel numero dei contenitori dotati di Tag UHF consegnati all'utenza, ha effetto, per il calcolo della TARI Puntuale dovuta, dal giorno successivo della consegna del relativo contenitore.
10. L'obbligo dichiarativo sussiste anche per gli immobili per i quali possono trovare applicazione norme di agevolazione o esenzione dalla Tarip. Non verranno riconosciuti diritti a esenzioni o agevolazioni in mancanza della relativa dichiarazione entro il termine di cui al comma 2.

11. La dichiarazione può essere redatta compilando l'apposito modello messo a disposizione sul sito web istituzionale del comune oppure disponibile presso lo sportello fisico dell'ufficio tributi comunale o del concessionario. Può essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, a mezzo posta con raccomandata A/R o a mezzo email o posta elettronica certificata. La dichiarazione si considera presentata nel giorno di spedizione risultante dal timbro postale o di invio risultante dal rapporto di ricezione della pec e di apposita ricevuta/protocollo in caso di consegna diretta. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili precedentemente indicati e sia fatta in forma scritta e firmata.
12. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o cessazione, il Comune o il Concessionario della riscossione rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione. In caso di presentazione a mezzo postale, la ricevuta è costituita dalla cartolina di ritorno con apposizione del numero di protocollo del comune. In caso di invio mediante email, l'ufficio provvederà a inviare conferma di acquisizione. Il Comune/ Concessionario della riscossione comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data (dichiarata dal contribuente) a partire dalla quale è dovuta la TARI puntuale, di norma con il primo avviso di pagamento TARIP inviato al contribuente. Le informazioni contenute non costituiscono in alcun modo attestazione della correttezza della dichiarazione del contribuente ma ne dichiarano unicamente l'acquisizione.

Art.12 TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al Concessionario della Riscossione tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

CAPO V

RIDUZIONI - ESENZIONI

Art.13

Riduzioni e agevolazioni

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
L'agevolazione indicata nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
2. Ai sensi del comma 657 dell'art. 1 della Legge 147/2013, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta (zone non servite) alla TARI Puntuale (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione del 20% (venti per cento). Si considerano comunque ubicate in zone servite tutte le utenze interessate almeno dalla raccolta porta a porta del rifiuto non recuperabile, anche se non hanno ritirato il relativo contenitore.
3. Ai sensi del comma 656 dell'art. 1 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, la Tari puntuale è dovuta nella misura del 20% (venti per cento) limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
4. Ai sensi dell'art. 9bis, comma 2 del D.L. 47/2014, la quota fissa e quella variabile della TARI Puntuale sono ridotte di 2/3 (due/terzi), per una sola unità immobiliare (comprensiva di pertinenza) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso.

Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo (sia quota fissa che quota variabile), è altresì ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 15%.
Al fine di fruire della presente agevolazione non dovranno risultare soggetti residenti o, comunque, dimoranti abitualmente all'interno dell'immobile interessato dall'agevolazione per l'intero periodo di fruizione della stessa.
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30%. La riduzione è concessa a condizione che:
 - l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo (sia quota fissa che quota variabile), è ridotta nelle seguenti ipotesi:
- a) riduzione del 20% della tassa dovuta per i locali in uso a enti riconosciuti dal Comune che svolgono attività di interesse collettivo senza fini di lucro, con esclusione di quelli usati come abitazioni civili.
 - b) I nuclei familiari di cui fanno parte portatori di handicap grave (100%) riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 4, comma 1 della L.104/92 non ricoverati e certificati dalle competenti autorità sanitarie pubbliche ai sensi della vigente normativa, usufruiscono di una percentuale di riduzione sul totale dovuto variabile a seconda del valore assunto dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come di seguito:
 - ISEE da € 0,00 a € 7.000,00 riduzione pari al 30%
 - ISEE da € 7.000,01 a € 11.000,00 riduzione pari al 20%Al fine del mantenimento della riduzione, il contribuente è tenuto a presentare annualmente la

documentazione entro il 30 giugno.

Le riduzioni di cui al presente comma sono coperte, mediante apposite autorizzazioni di spesa, attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

6. L'applicazione della riduzione/agevolazione è richiesta dal contribuente secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 11 del presente regolamento.
7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di inizio della condizione da cui scaturisce la richiesta purchè dichiarata nei termini di cui all'art. 11. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
8. Ove non diversamente specificato, le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro. Si applica quella più favorevole all'utenza.

Art. 14

Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Per le utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
2. Per "riciclo", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali e sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
3. La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo rispetto al totale dei rifiuti prodotti determinata ai sensi del comma 1. L'ammontare della riduzione non può in ogni caso essere superiore al 70% della quota variabile della tariffa.
4. La proporzionalità viene determinata nella percentuale massima del 70% della tariffa variabile, in proporzione, secondo la seguente tabella:

% Kg di rifiuti avviati al riciclo rispetto ai kg potenzialmente producibili annui secondo il Kd Max (Dpr 158/1999)	Riduzione in percentuale (%)
Dal 50,01 al 70%	20%
Dal 70,01 al 80 %	30%
Dal 80,01 al 90 %	50%
Dal 90,01 al 100 %	70%

5. I titolari delle utenze non domestiche che intendano beneficiare della riduzione, sono tenuti a farne richiesta con dichiarazione da presentare entro il termine di cui all'art. 11 del presente regolamento, a pena di decadenza dal beneficio. Il riconoscimento dell'agevolazione è altresì subordinato alla presentazione di apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente

per ogni frazione merceologica, da presentarsi, entro il 31 gennaio. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:

- a) copia specifico contratto sottoscritto con apposita ditta specializzata, che prevede la raccolta differenziata dei singoli rifiuti (R1-R13 Parte IV All. C “Operazioni di recupero” all'art. 39, comma 5, del d.lgs. N° 205/2010);
- b) copia dell'autorizzazione, rilasciata alla ditta con cui è stato stipulato il contratto di cui al precedente punto b), sulla quale deve essere specificato il codice CER che la stessa può ritirare e l'indicazione dell'operazione (R1-R13) di recupero a cui avvierà il rifiuto, ai sensi del d.lgs. 205/2010;
- c) formulario rilasciato al contribuente, dalla ditta con la quale è stato stipulato il contratto di cui al punto a), contenente l'indicazione dei quantitativi ritirati, il codice identificativo di rifiuto CER ed il recupero degli stessi effettuato;
- d) copia del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) di cui alla vigente Legge n. 70/1995, per l'anno di riferimento; il soggetto che intende beneficiare della riduzione può alternativamente presentare copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento, come previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006, controfirmato dai soggetti autorizzati al riciclo, indicando il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione e la quantità dei rifiuti avviati al riciclo.
- e) copia fotostatica del documento d'identità

6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno in corso o successivo o a mezzo rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.
7. In assenza di dichiarazione da parte del produttore dei rifiuti entro il termine di cui all'art. 11 o di presentazione della necessaria documentazione entro il termine di cui al comma 5 non potrà essere applicato alcun abbattimento.

Art. 15

Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani – uscita dal servizio pubblico (D.Lgs. 116/2020)

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

Art. 16

Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14 bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune (Servizio Tributi e Servizio Ambiente) e al Concessionario della riscossione via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una

comunicazione redatta secondo apposito modello predisposto, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il codice ATECO dell'attività svolta dall'operatore economico, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali (mastelli o altro), il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARIP.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune/Concessionario, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo; Il gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 60 giorni dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine, in assenza di riscontro, l'istanza si intende accolta.

6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARIP dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

CAPO VI

RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 17

Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa, ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il Funzionario Responsabile della TARI Puntuale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art.18
Riscossione

1. La TARI Puntuale è determinata proporzionalmente al periodo di erogazione del servizio.
2. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune nella modalità dallo stesso stabilita, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero altre modalità di pagamento consentite dalle norme di legge, rendendo disponibile al contribuente almeno una modalità di pagamento gratuita. Il versamento è determinato secondo quanto previsto dal comma 688 dell'art 1 della L. 27 dicembre n. 147 e dall'art. 13, comma 15ter, DL 201/2011.
3. Il Consiglio Comunale approva annualmente le modalità di rateazione e le relative scadenze del pagamento della Tarip. Il Comune, sulla base della dichiarazione resa dal contribuente, provvede all'invio dell'avviso di pagamento con appositi modelli precompilati contenenti l'importo dovuto per l'anno d'imposta. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, ferme restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso lo sportello del servizio tributi comunale/ del concessionario della riscossione. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione dell'avviso di pagamento. L'importo dovuto viene determinato sulla base della tariffa fissa e della tariffa variabile, quest'ultima calcolata sulla base degli svuotamenti minimi preassegnati. L'eventuale conguaglio per gli ulteriori svuotamenti, come comunicati dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani entro il 20 gennaio dell'anno successivo al Servizio Tributi, sarà imputata nel primo avviso di pagamento utile dell'annualità successiva o comunque con successivo avviso di pagamento.
4. Nel caso si renda necessario addebitare o accreditare ulteriori importi di TARI Puntuale, questi possono essere applicati nell'avviso di pagamento successivo all'evento che ha determinato la variazione, oppure con avviso di pagamento o di rimborso appositamente emesso.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, sollecito di versamento contenente le somme da versare in un'unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla notifica. Nell'ipotesi di perdurante omesso versamento, verranno irrogate le sanzioni ai sensi dell'art. 1 comma 695 della Legge n. 27/12/2013 n. 147, l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 19
presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare al servizio tributi comunale/concessionario della riscossione, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARIP di cui all'art. 11, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento di cui all'art. 18, comma 3, mediante apposita modulistica disponibile sul sito web istituzionale nella sezione "modulistica tributi". Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi delle utenze

(nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta. -Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
3. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso di pagamento utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a Tarip, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni contenute nella domanda.
4. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata nei termini di cui al successivo art. 20.

Art.20

Attività di controllo e accertamento

1. Il Comune provvede, direttamente o tramite concessionario della riscossione, ad effettuare controlli e ad emettere avvisi di accertamento e provvedimenti di recupero delle pregresse annualità, entro i termini decadenziali e con le modalità previste dalle norme dei Regolamenti comunali vigenti.
2. Il Comune esercita l'attività di controllo, necessaria per la corretta applicazione della TARI Puntuale. L'attività ha lo scopo di attivare i procedimenti sanzionatori in caso di accertamento di violazioni della legge o del presente regolamento. Il Funzionario Responsabile designato dal Comune può, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari:
 - a. controllare le dichiarazioni presentate dai soggetti tenuti al pagamento, verificare i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, nonché, sulla base delle informazioni, verifiche e sopralluoghi che vorrà disporre;
 - b. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione e ogni altra documentazione idonea ad accertare la data d'inizio dell'occupazione/detenzione/possesso utilizzo del servizio;
 - c. richiedere notizie relative ai presupposti applicativi della TARI Puntuale, non solo ai possessori o detentori, ma anche, se diversi, ai proprietari dei locali e delle aree;
 - d. invitare i predetti soggetti a comparire di persona, per fornire prove e delucidazioni o chiarimenti;
 - e. accedere, previo accordo o intese, alle banche dati in possesso degli enti erogatori di servizi a rete;
 - f. disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a TARI Puntuale, mediante personale debitamente autorizzato, con preavviso di almeno 7 giorni e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente. In caso di utenze domestiche, tali verifiche potranno essere effettuate in collaborazione con la Polizia Municipale;
 - g. invitare i contribuenti ad esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - h. invitare l'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o il soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art 6 comma 3 e dall'art 7 comma 5 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato, con indicazione delle superfici occupate e delle relative categorie;

- i. inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - j. richiedere atti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione da spese e diritti, agli organi della pubblica amministrazione ed ai soggetti concessionari di pubblici servizi.
3. Nei casi indicati nel precedente comma 2, lettere b, c, d, g, h, i, il destinatario è tenuto a produrre al Comune documenti, notizie o quant'altro richiesto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.
 4. In caso di mancata collaborazione del contribuente alle iniziative messe in atto dal Comune, con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Comune può fare ricorso, per l'attività di accertamento, alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile, così come specificato nei commi successivi.
 5. Il Comune, esercitata l'attività di controllo di cui ai precedenti commi, emette i relativi avvisi di accertamento. In particolare provvede alla rettifica delle dichiarazioni non conformi, incomplete od inesatte ovvero provvede d'ufficio, nel caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, sulla base di dati congruenti in suo possesso, procedendo al recupero degli importi dovuti per gli anni non prescritti, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
 6. L'avviso di accertamento è un atto scritto in cui devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione delle somme dovute e delle sanzioni comminate ai sensi del successivo art. 18, nonché le modalità di versamento di quanto dovuto, le modalità di contenzioso e l'indicazione del funzionario responsabile. L'avviso di accertamento è maggiorato degli interessi legali, delle sanzioni e delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
 7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e alle norme di legge in vigore.

Art.21

Sanzioni, interessi e regolarizzazioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARIP risultante dalla dichiarazione, a seguito della notifica del sollecito di pagamento, vengono irrogate, a mezzo avviso di accertamento, le sanzioni previste per legge.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 17, comma 2 lett. i), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sub 2) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Si applica l'istituto del "Ravvedimento Operoso" in caso di tardivo versamento secondo le disposizioni di Legge.
5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni tributarie previste per le violazioni di cui al comma 2 del presente articolo, i soggetti obbligati provvedono agli adempimenti, entro i termini previsti dai commi 684 e 685 dell'art. 1, L. 147/2013.
6. Si applica il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 48 del 20-07-2023;

Art. 22
Riscossione coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento di cui ai precedenti articoli, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti e in particolare la L. 160/2019

Art.23
Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento. Al fine di fruire della possibilità di compensazione il contribuente produce all'Ente istanza scritta e motivata evidenziando gli importi da compensare e le annualità d'imposta.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata dall'Ente nel vigente Regolamento per la disciplina delle Entrate con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 24
Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo complessivo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 10 sia inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tassa, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.
4. Non è ammessa la compensazione per importi annuali inferiori al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 25
Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE/FINALI

Art. 26
Norme transitorie/finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di Legge, in particolare quelle previste all'articolo 1 della Legge 147/2013, nonché ogni altra norma successiva applicabile e i provvedimenti di Arera in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1, comma 527, Legge 205/2017 .

2. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto e si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente Regolamento.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2025.

ALLEGATO 1

TABELLA UTENZE DOMESTICHE

<i>Numero categoria</i>	<i>Componenti</i>
01 ABITAZIONE	Componenti nucleo familiare N 1
02 ABITAZIONE	Componenti nucleo familiare N 2
03 ABITAZIONE	Componenti nucleo familiare N 3
04 ABITAZIONE	Componenti nucleo familiare N 4
05 ABITAZIONE	Componenti nucleo familiare N5
06 ABITAZIONE	Componenti nucleo familiare > 5

ALLEGATO 2

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<i>N.Categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>	
	Descrizione categoria (D.P.R. 158/99)	Principali tipi di attività comprese nella categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<ul style="list-style-type: none">- archivi- associazioni culturali, sportive e ricreativi in genere- biblioteche- caserme- cimiteri- fondazioni- istituti di studio o di ricerca- luoghi di culto limitatamente ai locali o aree diverse da quelli esclusivamente destinati all'esercizio del culto- musei- partiti politici e associazioni sindacali- scuole pubbliche e private
2	Cinematografi e teatri	<ul style="list-style-type: none">- cinematografi- sale corse- teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	<ul style="list-style-type: none">- attività di vendita all'ingrosso- autorimesse- magazzini di deposito senza vendita diretta- muratori

4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	<ul style="list-style-type: none"> - campeggi - distributori carburanti - impianti sportivi, escluso le aree destinate all'attività sportiva - lavaggi auto - vendita combustibili
5	Stabilimenti balneari	<ul style="list-style-type: none"> - stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni	<ul style="list-style-type: none"> - autosaloni compreso locali ufficio se nello stesso complesso - esposizioni di merci
7	Alberghi con ristorante	<ul style="list-style-type: none"> - agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande - alberghi con ristorante - pensioni con ristorante
8	Alberghi senza ristorante	<ul style="list-style-type: none"> - affittacamere - agriturismo senza somministrazione di alimenti e bevande - alberghi senza ristorante - bed and breakfast - case vacanze

9	Case di cura e riposo	<ul style="list-style-type: none"> - case di cura - case di riposo - cliniche private - residenze sociali assistite - ricoveri
10	Ospedali	<ul style="list-style-type: none"> - ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali	<ul style="list-style-type: none"> - agenzie assicurazioni - agenzie di viaggio - agenzie o studi immobiliari - studi professionali - studi televisivi, radiofonici e di registrazione - uffici di attività industriali e artigianali, se ubicati in località diverse dalla sede dell'attività principale - uffici pubblici e privati
12	Banche ed istituti di credito	<ul style="list-style-type: none"> - banche - istituti di credito - società finanziarie - società leasing
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	<ul style="list-style-type: none"> - abbigliamento - arredamenti - biancheria - calzature - cartolerie - elettrodomestici - ferramenta - gioiellerie - libri - macchine ed articoli per ufficio - negozi foto-ottica
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<ul style="list-style-type: none"> - articoli sanitari - edicole - erboristerie - farmacie - plurilicenze non alimentari - profumerie - tabaccherie
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	<ul style="list-style-type: none"> - antiquariato - cappelli e ombrelli - filateria - tappeti - tende e tessuti
16	Banchi di mercato beni durevoli	<ul style="list-style-type: none"> - abbigliamento - biancheria - casalinghi - calzature - ferramenta - pelletterie - souvenir

17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	<ul style="list-style-type: none"> - barbieri - estetisti - fisioterapisti - lavanderie - parrucchieri - sartorie - solarium - stirerie - toilette per animali
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	<ul style="list-style-type: none"> - calzolai - elettricisti - fabbri - falegnami - idraulici - imbianchini - intagliatori - legatorie - orafi - orologiai - riparatori cicli e moto - riparatori elettrodomestici - tappezzerie - verniciatori
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<ul style="list-style-type: none"> - autofficine - carrozzerie - elettrauto - gommisti
20	Attività industriali con capannoni di produzione	- attività industriali produzione beni
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	- attività artigianali produzione beni
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	<ul style="list-style-type: none"> - pizzerie - pub - ristoranti - rosticcerie - trattorie
23	Mense, birrerie, amburgherie	<ul style="list-style-type: none"> - amburgherie - attività di catering - birrerie - fast food - mense aziendali - mense in genere
24	Bar, caffè, pasticceria	<ul style="list-style-type: none"> - bar - caffè - gelaterie - pasticcerie - yougurterie
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	<ul style="list-style-type: none"> - macellerie - supermercati - vendita generi alimentari vari - vendita pane e pasta - vendita salumi e formaggi

26	Plurilicenze alimentari e/o miste	- attività di vendita generi vari
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	- fruttivendoli - pescherie - piante e fiori anche secchi - pizzeria a taglio
28	Ipermercati di generi misti	- ipermercati
29	Banchi di mercato genere alimentari	- generi alimentari vari - frutta e verdura - pescherie - piante e fiori anche secchi - rosticcerie
30	Discoteche, night-club	- discoteche - night club - sale da ballo

!